

ORDINANZA N. 7/2024

**SISTEMA VIARIO LANDSIDE DELL'AEROPORTO "TRIESTE AIRPORT" DI RONCHI DEI
LEGIONARI**

Il Direttore della Direzione Territoriale Nord-Est,

- VISTO** Il Codice della Navigazione, approvato con Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO** il Decreto Legislativo 25 luglio 1997, n. 250 istitutivo dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (d'ora in poi "ENAC");
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO** il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTA** la Legge 5 febbraio 1992 ed il D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503, che dettano le norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche;
- VISTA** la Legge Regionale Friuli Venezia Giulia 5 agosto 1996, n. 27 ed il relativo Regolamento di esecuzione D.P.R.G. 23 maggio 1997, n. 177;
- VISTA** la Legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale" e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO** il D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571 "Norme per l'attuazione degli articoli 15, ultimo comma, e 17, penultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale";
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205";
- VISTO** il D.M. 22 ottobre 1999, n. 460 "Regolamento recante disciplina dei casi e delle procedure di conferimento ai centri di raccolta dei veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e di quelli acquisiti ai sensi degli art 927-929 e 923 del Codice Civile";
- VISTO** il Decreto Interministeriale n. 128/T del 03/08/2007, che approva l'affidamento in concessione alla Società Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A. (d'ora in poi "AFVG") della gestione totale dell'aeroporto di Ronchi dei Legionari, ai sensi dell'art. 7 del D.M. n. 521/1997;
- VISTA** la Convenzione del 31 maggio 2007, n. 31 tra ENAC e AFVG;
- VISTA** la Convenzione Repertorio n. 73550, Raccolta n. 33861, registrata al n. 243 Serie 1/T sottoscritta in data 22/12/2016 tra il Comune di Ronchi dei Legionari e AFVG per la concessione in diritto di superficie a favore della

AFVG su aree del Comune di Ronchi dei Legionari interessate alla realizzazione del Polo Intermodale ed il relativo Atto aggiuntivo del 10/03/2023;

VISTA l'ordinanza n. 3/P.M./2018 del 16 marzo 2018 del Comandante della Polizia Municipale di Ronchi dei Legionari che regola la viabilità e relativa segnaletica verticale e orizzontale del Polo intermodale collegato al Trieste Airport costituendone, per quanto riguarda i parcheggi lì ubicati, appendice infrastrutturale;

RITENUTO che al gestore aeroportuale, quale concessionario totale delle aree, compete, su indicazione di ENAC, la realizzazione della viabilità e della segnaletica, nonché la verifica di rispondenza della stessa segnaletica verticale e orizzontale alle norme del Codice della Strada e del relativo Regolamento di attuazione, oltre che la pianificazione dei relativi interventi, ove necessario anche con carattere di urgenza o somma urgenza;

RITENUTO che alla Direzione Territoriale Nord-Est, in qualità di organo territorialmente competente, compete vigilare sull'operato della Società di gestione aeroportuale, valutare le proposte di intervento e le modifiche necessarie a garantire una regolare circolazione sulle strade interne aperte all'uso pubblico dell'aeroporto di Ronchi dei Legionari;

VISTA la email prot. ENAC/ARC n. 0123402 del 25/09/2023 con la quale AFVG ha comunicato alla Direzione Territoriale Nord-Est la necessità di revisionare le modalità di tariffazione del periodo di sosta e occupazione degli spazi auto nei parcheggi aeroportuali e relative planimetrie, inclusi quelli presenti nel collegato Polo Intermodale;

VISTO il nuovo "Regolamento dei parcheggi aeroportuali dell'Aeroporto Friuli Venezia Giulia SPA" (d'ora in poi "Regolamento"), la cartellonistica e la segnaletica predisposti da AFVG, e che verranno pubblicati sul sito www.triesteairport.it;

VISTA la necessità di aggiornare l'ordinanza n. 2/2018 del 9 aprile 2018 avente ad oggetto il sistema viario *land side* dell'aeroporto "Pietro Savorgnan di Brazzà" di Ronchi dei Legionari nella parte relativa all'accesso alla viabilità, parcheggi, sosta e relativa tariffazione;

SENTITI il Comitato Utenti e gli Enti di Stato interessati,

ORDINA

PARTE GENERALE

Art. 1

(Circolazione e sosta)

1. La circolazione e la sosta dei veicoli di qualsiasi genere nell'ambito del sistema viario aperto all'uso pubblico e di pertinenza dell'aeroporto "Trieste Airport" sono regolamentate - per quanto non espressamente disposto dalla presente Ordinanza di cui sono parte integrante

- le planimetrie allegate - dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione e successive modificazioni e integrazioni.
2. Sulle viabilità antistanti l'aerostazione e su quelle del Polo Intermodale collegato, l'afflusso ed il deflusso dei veicoli verso e dall'aerostazione sono consentiti nel rispetto della apposita segnaletica verticale ed orizzontale.
 3. La segnaletica orizzontale e verticale è quella riportata nella planimetria allegata.
 4. Le variazioni della segnaletica verticale e/o orizzontale che non istituiscono nuove prescrizioni o non apportano modificazioni alla circolazione, ad eccezione di quelle utilizzate per i cantieri, saranno efficaci dalla data di apposizione del "visto" del Direttore Territoriale sulla nuova planimetria prodotta dal Gestore Aeroportuale e asseverata da parte del Post Holder Progettazione e Manutenzione dell'aeroporto per quanto riguarda la conformità alle norme vigenti. La documentazione relativa sarà depositata presso la Direzione Territoriale e diffusa a cura della AFVG.
 5. Nel caso di variazioni significative e/o di introduzione di nuove prescrizioni all'attuale configurazione della viabilità aperta al pubblico transito dell'aeroporto, tali modifiche, supportate dalla necessaria documentazione, saranno approvate con specifica Ordinanza del Direttore Territoriale.
 6. Al fine di gestire i flussi veicolari in entrata e in uscita in aeroporto, a salvaguardia della sicurezza della circolazione, dell'accessibilità, della fruibilità e della sicurezza dell'utenza, sono istituite corsie ed aree di sosta nelle quali è controllato e gestito l'accesso e la permanenza.
 7. Il sistema di ingresso e di uscita a/da aree di parcheggio ubicate nelle aree di cui al comma 6 è regolato da sbarre.
 8. Tutti gli ingressi, anche per motivi di sicurezza legati alla particolare sensibilità del sedime aeroportuale, sono dotati di telecamere in grado di effettuare la lettura delle targhe.
 9. L'accesso alla viabilità e ai parcheggi ubicati sul lato del Polo intermodale (P8 e P9), deputati al carico e scarico dei passeggeri, viene consentito con una franchigia temporale gratuita di 30 (trenta) minuti. L'accesso alla viabilità e ai parcheggi ubicati davanti all'aerostazione (P2, P3 e P4) e negli altri parcheggi ubicati nel sedime aeroportuale è soggetto alle condizioni stabilite dal Gestore nel Regolamento.
 10. In tutta l'area antistante la struttura cargo, identificata come "area servizi logistici aeroportuali", contraddistinta da apposita segnaletica orizzontale e verticale, è fatto divieto di sosta e fermata, ad esclusione dei veicoli autorizzati per il solo tempo necessario all'attività cargo. L'accesso alla viabilità fronte area cargo è vietato ai veicoli non autorizzati.
 11. Nel caso si rendesse necessario sgomberare le corsie di ingresso e di uscita alla viabilità aeroportuale per permettere un rapido accesso dei mezzi di soccorso e/o di sicurezza, le sbarre verranno aperte e mantenute aperte per il tempo necessario da personale aeroportuale addetto.
 12. È fatto obbligo ai pedoni di utilizzare i passaggi pedonali per attraversare le strade e recarsi alle aerostazioni o spostarsi dalle aerostazioni ai parcheggi.

Art. 2

(Segnaletica)

1. Il Gestore aeroportuale è tenuto a curare la realizzazione ed il mantenimento della segnaletica verticale ed orizzontale, anche relativa alle limitazioni all'accesso ed al tempo di permanenza nelle corsie ed aree di cui all'articolo precedente.
2. Parimenti, è onere del Gestore aeroportuale provvedere, per il controllo dell'accesso e del tempo di permanenza nelle medesime corsie ed aree, all'installazione e tenuta in stato di efficienza di apparecchiature o dispositivi elettronici omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico, ai sensi delle norme vigenti

Art. 3

(Obblighi di comportamento)

1. Gli autoveicoli, motoveicoli e mezzi di qualsiasi genere devono mantenere, nelle aree di cui all'art. 1, una velocità non superiore ai 30 km/ora, fatto salvo diversa prescrizione opportunamente segnalata.
2. I conducenti degli stessi devono tenere condotte tali da non costituire, in qualsiasi condizione di tempo e di visibilità, pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose nonché causa di disordine e di intralcio alla circolazione.
3. Eventuali manovre in retromarcia degli autobus, autotreni, auto snodati ed auto articolati, devono essere assistite da terra, sotto la responsabilità del conducente.
4. È fatto divieto a tutti i mezzi in sosta e fermata prolungata di tenere il motore principale ed ogni altro motore ausiliario (per condizionamento ecc.) funzionante per l'intero periodo di permanenza sul sedime aeroportuale.

Art. 4

(Divieto di transito e sosta)

1. È fatto divieto agli autoveicoli, motoveicoli e mezzi di ogni genere, nell'ambito delle aree di cui all'art. 1, di transitare e sostare sulle aiuole o aree a verde assimilabili alle stesse, sulle porzioni esterne della carreggiata, in corrispondenza delle intersezioni e sui marciapiedi, come previsto dal Codice della Strada.

Art. 5

(Divieto di lavaggio e manutenzione)

1. È fatto divieto ai proprietari e conducenti di veicoli di ogni genere di procedere al lavaggio dei propri mezzi nell'ambito delle aree di cui all'art. 1. Sulle stesse aree è fatto divieto ai medesimi di effettuare operazioni di manutenzione, salvo che per comprovata necessità. In quest'ultimo caso devono essere rimossi, a spese e cura degli interessati, eventuali materiali di risulta e residui delle lavorazioni e bonificata l'area da eventuali residui liquidi.
2. Nello stesso ambito è vietato aprire o manomettere le prese d'acqua e gli idranti se non per motivi pertinenti all'uso cui sono destinati, ad opera delle persone espressamente autorizzate.
3. Il divieto di cui al comma 1 non si applica alle società di noleggio auto concessionarie di spazi in aeroporto che debbono provvedere al lavaggio dei propri mezzi. A tal fine, il Gestore individuerà apposite aree nelle quali effettuare tali operazioni in condizioni di sicurezza.

Art. 6

(Aree di parcheggio)

1. Le aree di parcheggio sono gestite, sotto la propria responsabilità, dal Gestore aeroportuale nei limiti e secondo le modalità fissati dalle normative in materia.
2. Le tariffe d'uso dei parcheggi e il Regolamento devono essere esposti a cura del Gestore aeroportuale all'ingresso dei medesimi parcheggi. AFVG provvede all'aggiornamento del Regolamento dandone comunicazione alla Direzione Territoriale.
3. Al fine di garantire la piena operatività aeroportuale in sicurezza, la qualità dei servizi e l'accessibilità all'utenza, ENAC vigila affinché non vi siano anomalie nella determinazione delle tariffe per i parcheggi. In caso di accertamento di anomalie ENAC invia una segnalazione alle autorità competenti

4. In ottemperanza alla normativa vigente in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, in tutti i parcheggi aeroportuali sono istituite, per le persone diversamente abili, apposite aree di parcheggio gratuite individuate da apposita segnaletica orizzontale e verticale.
5. Alle auto istituzionali degli Enti di Stato sono riservati, in spazi adiacenti all'aerostazione, anche ad uso promiscuo tra i vari Enti, appositi stalli muniti di specifica segnaletica.
6. All'interno dei parcheggi aeroportuali è consentita la sosta gratuita ai dipendenti aeroportuali e a quelli degli Enti di Stato che prestano servizio in aeroporto. L'accesso a tali parcheggi avviene mediante tesserino aeroportuale e/o riconoscimento della targa dell'autoveicolo da parte del sistema di gestione dei parcheggi.

Art. 7

(Corsia di sicurezza)

1. Per esigenze di sicurezza, la circolazione sotto la pensilina della rampa esterna antistante l'aerostazione è inibita a tutti i veicoli ad eccezione dei mezzi di soccorso.
2. Le limitazioni sono indicate mediante apposita segnaletica stradale.

AUTOMEZZI PRIVATI

Art. 8

(Divieto di sosta e fermata)

1. È fatto divieto a tutti gli automezzi, veicoli e motoveicoli di qualsiasi genere, di sostare e fermarsi al di fuori delle zone appositamente stabilite.

Art. 9

(Stato di abbandono veicoli)

1. Allorquando nell'ambito delle aree di cui all'art. 1 si dovessero rinvenire veicoli a motore o rimorchi in condizioni tali da far presumere lo stato di abbandono e, cioè, privi della targa di immatricolazione o del contrassegno di identificazione, ovvero di parti essenziali per l'uso o la conservazione, verranno interessati gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del D. L.vo n. 285/92 e successive modificazioni e integrazioni, che opereranno secondo quanto disposto dal Decreto del Ministro dell'Interno n. 460/99.

VEICOLI ADIBITI A TRASPORTO COLLETTIVO E DI GRANDI DIMENSIONI

Art. 10

(Definizioni)

1. Per "veicolo adibito al trasporto collettivo" si intende qualsiasi veicolo che svolge attività di trasporto pubblico di linea o a seguito di domanda di più persone, per la quale è prevista una remunerazione economica diretta o indiretta. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, rientrano in questa categoria i servizi shuttle, gli autobus di linea e gli autobus charter.
2. Per "mezzi privati di grandi dimensioni" si intendono gli automezzi che superano la lunghezza di 5.5 mt o che trainano rimorchi per i quali la lunghezza totale supera i 5,5 mt.

Art. 11

(Autobus di linea, turistici e adibiti a servizio di crocieristi)

1. È fatto divieto a tutti gli autobus ed autotreni di tenere il motore principale ed ogni altro motore ausiliario funzionante per tutto il periodo di permanenza in aeroporto.
2. Gli autobus adibiti a pubblico servizio, al fine di non determinare intralcio alla circolazione, devono posizionarsi sullo stallo appositamente loro predisposto anche nella mera fase di fermata per la discesa/salita dei passeggeri.
3. Agli autobus turistici e trasportanti crocieristi è consentita la sosta, a motore spento, sugli stalli appositamente loro predisposti ed evidenziati da specifica segnaletica, soltanto ed esclusivamente per il tempo di sbarco ed imbarco dei passeggeri e loro bagagli. Per eventuali attese prolungate detti autobus devono utilizzare esclusivamente gli appositi stalli posizionati nel collegato Polo Intermodale.

Art.12

(Servizio taxi)

1. Sono autorizzati ad effettuare servizio di piazza all'interno del sedime aeroportuale i titolari di licenze per servizio di taxi rilasciate dai Comuni di cui all'art. 2 del D.P.R.G. 23 maggio 1997, n. 177.
2. Tali autovetture devono sostare unicamente nelle aree allo scopo adibite e contrassegnate con apposita segnaletica verticale e orizzontale.
3. È fatto obbligo ai conducenti dei taxi di rimanere nei pressi delle rispettive autovetture durante la sosta in attesa dei clienti, salvo i casi di necessità.

Art. 13

(Divieto di procacciamento di clienti)

1. È vietata qualsiasi attività di procacciamento di clienti da parte di tassisti, NCC, autobus collettivi e personale dei parcheggi esterni al sedime aeroportuale.

Art. 14

(Modifiche alla distribuzione dei parcheggi)

1. Qualora motivate esigenze di traffico o operative lo richiedano, il Gestore Aeroportuale potrà procedere, in qualunque momento, previa comunicazione e autorizzazione della Direzione Territoriale Nord Est a spostamenti, modifiche, variazioni dei parcheggi.

AUTOVETTURE DEGLI AUTONOLEGGIATORI

Art. 15

(Aree riservate)

1. Per le autovetture degli autonoleggiatori sono riservate, distinte per ciascuna società, apposite aree di sosta.
2. Il parcheggio delle autovetture di cui al comma precedente non è consentito al di fuori delle aree ad esse destinate ed ogni violazione sarà sanzionata ai sensi delle disposizioni vigenti.

SANZIONI

Art. 16

(Sanzioni)

1. Le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza regolate dal Codice della Strada soggiacciono alle sanzioni ivi previste.
2. Qualora le infrazioni riguardino disposizioni della presente Ordinanza non previste dal Codice della Strada, si applica il Codice della Navigazione e le stesse saranno sanzionate ai sensi dell'articolo 1174.

Art. 17

(Rimozione)

3. Sono soggetti a rimozione, ai sensi dell'art. 159 del Codice della Strada, tutti i veicoli in sosta ove vige il divieto di fermata indicato da apposita segnaletica.
4. Nei confronti dei responsabili, oltre a procedere all'elevazione di sanzione, viene addebitato il costo delle operazioni di rimozione e custodia del veicolo stesso.

Art. 18

(Trasgressioni tassisti aeroportuali)

1. I conducenti di auto pubbliche da piazza che dovessero trasgredire le norme dei Regolamenti Comunali sul servizio taxi vigenti saranno perseguiti anche nei termini ivi previsti.

ORGANI PREPOSTI AL CONTROLLO

Art. 19

(Incaricati)

1. Gli organi preposti al controllo in aeroporto ed incaricati di far rispettare la presente Ordinanza, sono quelli previsti dall'art. 12 del Codice della Strada e norme di attuazione collegate, e dal Codice della Navigazione, oltre al personale incaricato per lo svolgimento di funzioni di prevenzione e accertamento con gli effetti di cui all'art. 2700 del codice civile anche in ambito aeroportuale sulla base del combinato disposto degli artt. 68 della L. 448/1999, 17 della L. 127/97 e 718 del Codice della Navigazione.

Art. 20

1. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Art. 21

(Rinvio)

1. Per tutto quanto non regolamentato dalla presente Ordinanza si rimanda alle norme del Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione, nonché alla normativa vigente in materia di circolazione stradale, per quanto applicabile.

Art. 22
(Termini)

1. L'ordinanza, comprensiva degli allegati, entra in vigore dopo dieci giorni dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente Nazionale Aviazione Civile, www.enac.gov.it. e abroga tutte le precedenti disposizioni in materia e le prescrizioni eventualmente in contrasto con la stessa. È fatto obbligo ad AFVG di pubblicare la presente ordinanza sul sito www.triesteairport.it e di darne la massima diffusione.

INFORMA

che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione sul sito web istituzionale dell'ENAC.

Allegati:

- "PLANIMETRIA AEROPORTO"
- "PLANIMETRIA AEROPORTO Formato A4"
- "ALLEGATO 1"
- "ALLEGATO 2"
- "ALLEGATO 3"
- "ALLEGATO 4"
- "POLO INTERMODALE Park P8 e P9"

Venezia, 12/06/2024

IL DIRETTORE

Ing. Corrado Caranfa

(documento informatico firmato digitalmente

ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)